



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

**SETTORE LL.PP.,
PATRIMONIO ED
ECOLOGIA**

data 03/11/2009

ORDINANZA n° 24/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.,PATRIMONIO ED ECOLOGIA

- Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;
- Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;
- Sentito il Servizio di Polizia Locale;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Sindacale in 10/06/2009 n. reg. 2 con il quale sono state attribuite al geom. Marika Turati, Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia, per il periodo dal 10/06/2009 al 31/12/2009, tutte le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 relative ai servizi attribuiti al Settore LL.PP., Patrimonio ed;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 15/11/2009 e il 30/04/2010

a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc..:

1. di provvedere, durante e dopo le nevicate, a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
2. di provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere sgombero dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà o occupati; se il marciapiede non esiste e qualora l'ampiezza della strada lo consenta, dovrà essere sgomberato uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1,50 per tutto il fronte degli edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
3. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgomberata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale ed evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
4. di aprire varchi in attraversamento dalla neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque;
5. di provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti;
6. di rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, facendo attenzione, durante tale operazione, ad adottare le opportune cautele affinché non si crei pericolo ai passanti o si causino danni alle cose;
7. in caso di gelo di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti 1 e 2, sabbia, sale o altro materiale per impedire lo sdruciolamento;
8. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o comunque sulla carreggiata stradale.

Per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai cm. 20, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli altrove - preferibilmente all'interno della proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

E' VIETATO depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è **fatto inoltre obbligo** di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

AVVERTE

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 così come previsto dall'art 16 L. 689/1981.

Il personale del Servizio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, qualora non si ravvisino estremi di reato assoggettati al C.P., sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria prevista in € 50,00.

Per quanto riguarda la contestazione, la notificazione, il pagamento in misura ridotta delle violazioni alla presente ordinanza si rimanda al procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge n° 689/81 relativamente agli artt. 14, 16.

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Il Sindaco, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione stessa, ovvero se ritiene infondato l'accertamento procede all'emissione di ordinanza di archiviazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, per chiunque abbia interesse legittimo, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario, per chiunque abbia interesse legittimo e diritto soggettivo, innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia del presente atto sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sovico e inviato in copia per opportuna conoscenza:

- 1) al Sig. SINDACO – sede -;
- 2) all'ASSESSORE ALLA VIABILITA' – sede -;
- 3) all'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE;
- 4) al Comando di Polizia Locale – sede -;
- 5) all'URP – sede -.

Dalla Residenza Municipale, 03/11/2009.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
geom. Marika Turati**